

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAIER e ARNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1968

Concorsi speciali e norme per i concorsi normali per direttori didattici e per presidi a favore degli insegnanti ex-combattenti ed assimilati

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che ho l'onore di sottoporre alla vostra attenzione, mira a dare, sia pure con ritardo, un giusto riconoscimento a benemeriti cittadini, ex combattenti ed assimilati, che, in servizio scolastico dopo la fine del secondo conflitto mondiale, non hanno mai potuto beneficiare di un concorso direttivo nelle scuole primarie e secondarie per la mancanza della prescritta anzianità di ruolo nella qualifica.

Questo perchè gli insegnanti di cui trattasi sono stati costretti a causa della guerra ad iniziare la loro carriera scolastica con notevole ritardo.

Ad anzianità di servizio di ruolo raggiunta per poter partecipare ai concorsi direttivi, questi candidati, non più giovani d'età, si sono venuti a trovare in evidente svantaggio nelle prove di esame, nel confronto con candidati giovani che non avevano subito tutte le traversie della vita militare e della guerra.

D'altra parte i candidati di cui trattasi offrono piene garanzie di possedere la necessaria preparazione culturale, che hanno acquisita nel corso degli studi universitari e con la lunga esperienza pedagogico-didattica.

Il presente disegno di legge prevede appunto un concorso direttivo speciale, riservato ad insegnanti ex combattenti ed assimilati nelle scuole primarie — articolo 1 — e in quelle secondarie di ogni ordine e grado — articolo 2 —.

Con l'articolo 3 si propone altresì che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, che prevede la riserva in favore degli ex-combattenti ed assimilati del 50 per cento dei posti messi a concorso, sia applicabile anche nei concorsi per presidi e capo di istituto e per direttore didattico, poichè essi danno inizio ad una nuova carriera con funzioni e con ruoli diversi da quelli degli insegnanti.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Gli insegnanti elementari di ruolo, con qualifica di ex-combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, ancorchè non ex-combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione ai concorsi a direttore didattico e del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica o di laurea rilasciata da qualsiasi facoltà universitaria, oppure che abbiano esercitato almeno due anni di incarico direttivo nelle scuole statali, con qualifica non inferiore a « distinto », possono partecipare ad un concorso per titoli ed esame-colloquio ad essi riservato.

Detto concorso sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per un numero di posti corrispondente al 50 per cento di quelli disponibili.

## Art. 2.

I professori di ruolo, con qualifica di ex-combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, ancorchè non ex-combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione a concorsi a preside o capo d'istituto, che siano stati compresi nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi a preside o capo istituto, oppure, che abbiano esercitato presso le scuole statali e nello stesso ordine di scuole, almeno due anni di incarico di presidenza con qualifica non inferiore a « valente », possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami, secondo le norme vigenti, ad essi riservato, nei singoli ruoli delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Detto concorso sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per

un numero di posti corrispondente al 50 per cento di quelli disponibili per i vari tipi di scuola.

Art. 3.

Nell'espletamento dei concorsi successivi all'approvazione della presente legge, per posti di direttore didattico e di preside o capo d'istituto, saranno applicate le norme relative alla riserva dei posti e alle preferenze, stabilite dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.